

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Si tratta di una prestazione di supporto al reddito creata in seguito alla recessione economica del 2008, e rivolta alle aziende:

- a) Non rientranti nel campo di applicazione degli altri ammortizzatori sociali;
- b) rientranti nel campo di applicazione degli altri ammortizzatori sociali, ma che hanno già interamente usufruito degli stessi.

Requisito soggettivo per usufruire di detta prestazione è che i lavoratori interessati possiedano una anzianità aziendale di almeno 90 gg.

La procedura prevede le seguenti fasi:

1. Consultazione Sindacale presso la Direzione Provinciale del Lavoro (L'Azienda deve convocare per iscritto le Rappresentanze Sindacali territoriali al fine di esaminare le motivazioni per cui intende ricorrere alla CIG) e redazione del relativo Verbale di Accordo, documento necessario per avviare la procedura di CIG.
2. Domanda di ammissione alla CIG da presentare alla Regione competente, con allegati Verbale di Accordo ed elenco dei lavoratori; termine per la presentazione: 1 anno dal Verbale. La Regione risponderà emanando un apposito Decreto di Autorizzazione.
3. Domanda di CIG da presentare telematicamente (con mod. SR100) alla Sede INPS competente, contenente in allegato copia del Verbale di Accordo in formato PDF. Tale domanda può essere fatta al massimo per 12 mesi, ma non può abbracciare più di un anno solare, in quanto la CIG in deroga è vincolata agli stanziamenti di bilancio previsti annualmente dalla Legge di Stabilità.
4. In caso di richiesta di Pagamento diretto (a partire dal 01/07/2011 l'unica modalità di fruizione della prestazione): trasmissione telematica dei modelli SR41 contenenti mese per mese i dati necessari alla liquidazione dei rispettivi pagamenti.

Nelle more dell'emanazione del Decreto da parte della Regione, l'Azienda può chiedere all'INPS l'anticipazione per massimo 4 mesi presentando il modello SR100, sempre con allegato il Verbale di Accordo.

La CIG in deroga può essere prorogata, alla prima proroga vi è un abbattimento dell'indennità pari al 10%, alla seconda del 30% ed alla terza del 40%. Tali abbattimenti non si applicano quando si passa da CIGO a CIGS o da CIGS a CIG in deroga, in quanto trattasi di istituti differenti.

A differenza che nella CIGO e nella CIGS, i periodi di CIG in deroga non sono computati ai fini del TFR